



## IL TRIBUNALE DI PADOVA

### SEZIONE SECONDA

R.G. 9601/2016

Il Giudice

sciogliendo la riserva, rileva quanto segue.

Va innanzitutto ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 700 cpc dal momento che parte ricorrente si duole della illegittima segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia in assenza dei presupposti di legge, contestazione che fuoriesce dalla disciplina contenuta nel codice della privacy per attenersi, invece, a profili di illecito.

Nel merito, la condotta della ██████████ va ritenuta illegittima in quanto la segnalazione del nominativo del dott. ██████████ è stata assunta in violazione dell'obbligo di cui al Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi, che all'art. 4, settimo comma, prescrive che *"al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo .. possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindi giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato"*.

Siffatta condotta risulta essere carente sotto altro profilo. Ed invero, anche a voler ritenere l'esistenza di ragioni di credito dell'istituto di leasing (circostanza di cui si dubita in ragione dello stesso comportamento processuale assunto dalla pretesa creditrice a seguito della sentenza 8.7.2014 del Tribunale di Milano che ha revocato il decreto ingiuntivo), la ██████████ non ha dimostrato di aver adeguatamente svolto una valutazione prodromica alla segnalazione del 19.9.2016 circa l'esistenza di una situazione di sofferenza del proprio debitore, limitandosi ad un mero automatismo (insorgenza del preteso credito – segnalazione) che sembra assumere una evidente caratterizzazione di arbitrarietà.

Sussiste, pertanto, il requisito del *fumus boni iuris* ai fini della invocata tutela.

Quanto all'ulteriore requisito del *periculum in mora*, posto che l'impossibilità di accedere al credito bancario è già di per sé una situazione di evidente pregiudizio, nel caso di specie l'evidenza probatoria deriva dalla richiesta di concessione fido inoltrata alla Banca

[REDACTED] e dal relativo diniego, sicché non vi sono dubbi in ordine alla sussistenza del presupposto in questione.

La domanda pertanto va accolta con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite, attesa la natura anticipatoria del presente provvedimento.

**p.q.m.**

1. **ORDINA** a [REDACTED] di procedere a proprie spese alla cancellazione della segnalazione del 19.9.2016 del nominativo di [REDACTED] presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso ogni altra banca dati dei Sistemi Informazioni Creditizie.
2. **CONDANNA** [REDACTED] a pagare le spese di lite in favore del procuratore antistatario avv. Roberto Molteni, che si liquidano in € 286,00 per anticipazioni ed in € 3.038,00 per compensi professionali, oltre al rimborso per spese generali del 15%, cpa ed iva.

Si comunichi.

Padova, 14.12.2016

Il Giudice

dott. Giovanni G. Amenduni